

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel bollettino ufficiale n. 27 del 21 maggio 2001, è stata abrogata dall'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge regionale 30 maggio 2019, n. 6: "Modifica alla legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 e abrogazione delle leggi regionali 16 maggio 2001, n. 7, 3 settembre 2002, n. 20 e 12 dicembre 2003, n. 25 in materia di personale".

In precedenza la legge era stata modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 2003, n. 25 e 30 gennaio 2008, n. 1.

Legge Regionale 3 settembre 2002, n. 20. (ABROGATA)

“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 maggio 2001 n. 7 e 11 agosto 2001 n. 10 - Disposizioni in materia di personale”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. L'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2001, n. 7, è così sostituito:

“1. A ciascun Gruppo consiliare, costituito in conformità delle norme in materia di regolamento consiliare, è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, una sede proporzionata alla sua consistenza.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede per l'intera legislatura all'allestimento, all'arredamento ed alla manutenzione dei locali destinati a sede dei Gruppi consiliari, alla fornitura di stampati e cancelleria, nonché agli impianti ed utenze elettriche, idriche e telefoniche ed alla pulizia dei locali stessi.

3. L'Ufficio di Presidenza provvede anche alla fornitura di materiale di documentazione e di attrezzature per i Gruppi consiliari.

4. L'Ufficio di Presidenza destina altresì ai Gruppi Consiliari personale entro i seguenti limiti:

- a) tre unità per ogni Gruppo consiliare costituito a norma di regolamento, quale ne sia la consistenza;
- b) unità aggiuntive corrispondenti alla consistenza numerica di ciascun Gruppo consiliare.

5. Nelle more del nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, le unità di cui al comma 4, lettere a) e b), e quelle previste dall'articolo 86 della legge regionale 11 agosto 2001, n.10, sono da considerarsi al di fuori della pianta organica determinata con legge regionale 3 aprile 1990, n.11, se le unità sono in posizione di comando o di distacco.”.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, le ulteriori unità da assegnare ai Gruppi consiliari, rispetto a quelle in servizio ai sensi della legge 16 maggio 2001, n.7, sono individuate tra il personale in servizio presso il Consiglio regionale, la Giunta regionale o gli Enti strumentali il cui bilancio è già a carico della Regione Campania.

3. Nelle more del nuovo ordinamento amministrativo e della conseguente nuova dotazione organica del personale, si dà mandato all'Ufficio di Presidenza di indire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le selezioni interne per i posti vacanti, ai sensi della legge regionale 11/90 e successive modifiche, riservando al personale dipendente e avente diritto, inquadrato nel ruolo del Consiglio regionale, il sessantacinque per cento dei posti disponibili e il restante trentacinque per cento ai processi di mobilità.

ARTICOLO 2

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 58 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, sono così sostituiti:

“1. L'indennità di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico, è attribuita ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, ar-

articolo 14, ed ai Coordinatori responsabili delle Segreterie dei Gruppi consiliari nella misura del sessanta-cinque per cento. *La predetta indennità è valutata nella parte A del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'articolo 13 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 a far data dal 1 ottobre 2007.* (1)

2. E' istituito un fondo per il personale comandato o distaccato, in servizio presso le strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, ivi compreso l'autoparco, così come regolamentato con delibera dell'Ufficio di Presidenza 1 agosto 2000, n. 33, con le seguenti finalità:

a) risorse per il trattamento economico accessorio da attribuire con le stesse quantità e modalità di erogazione del salario accessorio previsto dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi del personale di ruolo del Consiglio regionale;

b) risorse per l'incremento dell'attività istituzionale e per l'assistenza agli organi, integrative a quelle previste dalla lettera a).

3. Il fondo di cui al comma 2, lettera b, è ripartito in base alla consistenza numerica del personale assegnato alle strutture di cui agli articoli 9 e 14 della legge regionale 15/89, ai sensi della normativa vigente. I responsabili di dette strutture comunicano al settore competente, l'attribuzione delle singole quote spettanti al personale in servizio presso ciascuna struttura ai fini della corresponsione della liquidazione spettante.

4. *E' istituito un ulteriore fondo per il personale in servizio presso le strutture organizzative di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n.15, articolo 2, al fine di assegnare risorse per l'assistenza agli organi istituzionali per l'incremento dell'attività anche legata ai processi di riforma in atto consequenziali alle modifiche del titolo V della Costituzione - parte II che hanno attribuito alle Regioni nuove potestà amministrative e legislative.* (2)

5. *Le modalità di erogazione ed i destinatari delle risorse di cui al comma 4 sono definite con le organizzazioni sindacali in sede di contrattazione decentrata integrativa.* (2)

6. *All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in euro 300.000,000 si provvede con lo stanziamento di cui all'intervento 4 - cap. 4021 - del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2003".* (2)

(1) Periodo aggiunto dall'articolo 41, comma 22 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1.

(2) Comma così aggiunto dall'articolo 1, comma 1 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 25.

ARTICOLO 3

1. Agli ex Presidenti di Consiglio e Giunta regionale rieletti è riconosciuta una sede adeguata e tutti i necessari ausili per il ruolo istituzionale svolto.

2. Agli adempimenti consequenziali a quanto previsto nel comma 1 si provvede con apposito regolamento adottato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Al Personale assegnato, nella presente legislatura, dall'Ufficio di Presidenza agli ex Presidenti di Consiglio e Giunta regionale, rieletti nel Consiglio regionale e che non hanno altri incarichi istituzionali, è riconosciuto lo stesso trattamento del personale in servizio presso le strutture di cui alla legge regionale 15/89, articolo 14.

ARTICOLO 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento di cui agli interventi nn. 4 e 5 del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2002.

2. Per gli anni successivi si provvede con gli stanziamenti del Bilancio del Consiglio regionale.

ARTICOLO 5

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

3 settembre 2002